

# Statuto

## NVS Associazione Svizzera di Naturopatia

Fa fede il testo tedesco.

## Indice

<b>Indice.....</b>	<b>2</b>
<b>Codice deontologico dell'NVS.....</b>	<b>4</b>
<b>I. Disposizioni generali .....</b>	<b>5</b>
Art. 1 Denominazione, sede .....	5
Art. 2 Scopo.....	5
<b>II. Appartenenza all'associazione.....</b>	<b>6</b>
Art. 3 Presupposti per l'appartenenza e diritti dei membri .....	6
3.1 Membri A.....	6
3.2 Membri B.....	6
3.3 Membri sostenitori.....	7
3.4 Membri onorari .....	7
3.5 Membri passivi .....	7
3.7 Diritti dei membri .....	8
Art. 4 Doveri .....	8
Art. 5 Contributi e tasse.....	8
Art. 6 Adesione.....	9
Art. 7 Cessazione dell'appartenenza .....	9
Art. 8 Esclusione .....	10
<b>III. Organi dell'associazione .....</b>	<b>10</b>
Art. 9 Organi .....	10
Art. 10 Durata del mandato .....	11
<b>A. Assemblea dei membri .....</b>	<b>11</b>
Art. 11 Posizione, convocazione, svolgimento .....	11
Art. 12 Assemblea ordinaria dei membri.....	11
Art. 13 Assemblee straordinarie dei membri .....	12
Art. 14 Competenze dell'assemblea dei membri.....	12
Art. 15 Votazioni ed elezioni.....	12
15.1 Assemblea dei membri .....	12
15.2 votazione generale.....	13
<b>B. Comitato.....</b>	<b>13</b>
Art. 16 Numero dei membri, composizione.....	13

Art. 17 Costituzione .....	13
Art. 18 Convocazione del comitato .....	14
Art. 19 Rappresentanza, firma .....	14
Art. 20 Indennità .....	14
Art. 21 Compiti .....	14
Art. 22 Assistenza ai membri .....	14
<b>C. Commissione d'appello disciplinare .....</b>	<b>15</b>
Art. 23 Numero dei membri, composizione.....	15
Art. 24 Compiti .....	15
<b>D. Commissione di revisione dei conti.....</b>	<b>15</b>
Art. 25 Numero dei membri, composizione.....	15
Art. 26 Compiti .....	15
<b>IV. Direzione .....</b>	<b>16</b>
Art. 27 Posizione, indennità .....	16
Art. 28 Compiti .....	16
<b>V. Vigilanza disciplinare .....</b>	<b>17</b>
Art. 29 Infrazioni disciplinari .....	17
Art. 30 Provvedimenti disciplinari .....	17
Art. 31 Competenza .....	19
Art. 32 Rimedio giuridico .....	19
<b>VI. Finanze.....</b>	<b>20</b>
Art. 33 Anno contabile .....	20
Art. 34 Entrate.....	20
Art. 35 Avanzo di gestione.....	20
Art. 36 Responsabilità .....	20
<b>VII. Disposizioni finali e transitorie .....</b>	<b>21</b>
Art. 37 Revisione dello statuto .....	21
Art. 38 Scioglimento dell'associazione .....	21
Art. 39 Disposizioni transitorie in generale .....	21
Art. 40 Disposizioni transitorie sui requisiti per l'ammissione .....	21

# Codice deontologico dell'NVS

## **I membri dell'NVS si impegnano**

- ad assistere qualsiasi persona bisognosa di aiuto secondo scienza e coscienza, indipendentemente da nazionalità, religione, colore della pelle, orientamento politico o condizione sociale;
- a rispettare e proteggere dignità, integrità e autodeterminazione di pazienti e clienti e a mantenere sia la distanza professionale sia anche lo stretto riserbo verso terzi;
- a informare prima dell'inizio del trattamento su modalità, possibilità, limiti e costi dello stesso e a non sollecitare nessuno affinché inizi o continui un trattamento e a fatturare onorari congrui;
- a garantire precisione, chiarezza e trasparenza nella pubblicità e nelle relazioni pubbliche così come nella fatturazione; in particolare a rinunciare a qualsiasi tipo di offerte a prezzi allettanti o pubblicità ciarlatanesca;
- a orientare il trattamento in modo tale che esso utilizzi e favorisca le risorse e il potenziale fisico, psichico e sociale di pazienti e clienti, nonché a non adottare od ordinare provvedimenti che abbiano scopi diversi dal bene di pazienti e clienti;
- a rispettare e riconoscere i limiti della medicina nonché i propri limiti umani e professionali e in particolare a non fare alcuna promessa di guarigione;
- a rispettare in modo adeguato il lavoro di altre persone curanti coinvolte e a collaborare con esse qualora opportuno e sensato.

## I. Disposizioni generali

### **Art. 1 Denominazione, sede**

---

Con il nome Naturärzte Vereinigung der Schweiz NVS (Associazione Svizzera di Naturopatia, di seguito "NVS") è costituita dal 4 giugno 1920 un'organizzazione professionale svizzera (associazione ai sensi dell'art. 60 sgg. CC) con sede a Herisau.

### **Art. 2 Scopo**

---

Il fine dell'associazione è la difesa degli interessi e degli obiettivi della categoria professionale tramite l'unione dei praticanti in naturopatia (medicina alternativa) e terapia complementare. Può unirsi ad altre organizzazioni, qualora ciò sia utile per lo scopo dell'associazione.

L'associazione

- promuove e assicura la qualificazione dei suoi membri,
- promuove e controlla la loro formazione continua e ispeziona i locali degli ambulatori,
- si impegna per il riconoscimento della categoria professionale nella legislazione federale e cantonale,
- incoraggia la collaborazione nazionale e internazionale tra le associazioni della naturopatia (medicina alternativa) e terapia complementare,
- incoraggia la collaborazione con associazioni e istituzioni di settori professionali contigui
- promuove il riconoscimento della categoria professionale presso la popolazione, le autorità, le assicurazioni e le casse malati,
- incentiva la collaborazione e il collegamento tra i membri mediante il sostegno di gruppi regionali e specialistici e il collegamento fra Cantoni e regioni linguistiche.

## II. Appartenenza all'associazione

### **Art. 3 Presupposti per l'appartenenza e diritti dei membri**

---

#### **3.1 Membri A**

I membri A sono persone fisiche che esercitano a tempo pieno o a tempo parziale la naturopatia (medicina alternativa) o la terapia complementare.

L'ammissione richiede l'adempimento dei seguenti presupposti:

- adempimento dei requisiti per il marchio AN o AS della SPAK in base al Regolamento SPAK (AN = membri A naturopatia (medicina alternativa), AS = membri A area di specializzazione terapia complementare)
- reputazione ineccepibile (estratto dal casellario giudiziale)
- assicurazione di responsabilità civile professionale con oltre 5 milioni di franchi di copertura.

I membri A che non soddisfano più tali condizioni vengono retrocessi all'appartenenza di tipo B.

Solo i membri A sono inclusi nella lista dell'NVS per le casse malati e hanno diritto a un certificato, un timbro, una targa, una tessera di socio, a integrare nelle loro pubblicazioni il logo dell'NVS e a menzionare la loro appartenenza di tipo A all'NVS.

#### **3.2 Membri B**

I membri B sono persone fisiche che all'entrata nell'NVS non soddisfano (ancora) i requisiti per l'appartenenza di tipo A o che passano dall'appartenenza di tipo A a quella di tipo B. Non vengono inclusi nella lista dell'NVS per le casse malati.

L'ammissione richiede l'adempimento dei seguenti presupposti:

- curriculum vitae con tutti gli attestati di formazione e professionali;
- 420 ore di fondamenti di medicina come da regolamento SPAK;
- reputazione ineccepibile (estratto dal casellario giudiziale).

I membri A che sono stati retrocessi all'appartenenza di tipo B (cfr. punto 3.1) possono recuperare l'appartenenza A se tornano a soddisfare i requisiti SPAK il cui mancato soddisfacimento ha determinato la retrocessione. Dopo oltre due anni di appartenenza B per tornare all'appartenenza A devono soddisfare le condizioni d'ammissione valide in quel momento.

### **3.3 Membri sostenitori**

Il comitato può ammettere come membri sostenitori persone fisiche o giuridiche che sostengono e intendono promuovere gli obiettivi associativi dell'NVS. Pagano una quota annuale maggiorata e hanno diritto ai servizi e alle agevolazioni offerti dall'NVS.

Hanno diritto di parola alle assemblee dell'associazione, ma non hanno diritto di voto. I membri sostenitori possono essere eletti in tutte le commissioni e negli organi direttivi dell'associazione con diritto di voto.

### **3.4 Membri onorari**

I membri onorari sono persone naturali che si sono rese benemerite per l'NVS e i suoi intenti. Sono dispensati dal pagamento della quota annuale.

I membri onorari sono nominati dall'Assemblea generale.

### **3.5 Membri passivi**

I membri A e B che interrompono o cessano definitivamente la propria attività possono mantenere l'adesione all'associazione come membri passivi pagando una quota annuale ridotta. Hanno diritto a ricevere tutte le informazioni dell'associazione, possono esercitare il diritto di voto e approfittare degli sconti per i membri sui seminari NVS, ma non hanno alcun diritto agli altri servizi e alle agevolazioni offerti dall'NVS. Possono tornare al tipo di adesione precedente entro 4 anni dal passaggio all'appartenenza passiva. Entro tale termine il ritorno al tipo di adesione precedente è gratuito; per tornare all'adesione come membro A occorre l'attestazione di formazione continua anche durante il periodo d'affiliazione come membro passivo.

Trascorsi 4 anni dal passaggio all'appartenenza passiva è necessario presentare richiesta allegando i necessari attestati come nel caso di una nuova ammissione. Si devono pagare le normali tasse.

È possibile passare all'appartenenza passiva per il 1° gennaio di ogni anno presentando richiesta scritta alla direzione nel rispetto del preavviso di 3 mesi.

### **3.6 Studentesse e studenti di naturopatia (medicina alternativa) e di terapia complementare**

Le studentesse e gli studenti di naturopatia (medicina alternativa) e di terapia complementare possono essere ammessi come membri. Non pagano alcuna tassa di ammissione e versano una quota annuale ridotta. Non hanno diritto di voto alle assemblee dell'associazione e non hanno alcun diritto ai servizi e alle agevolazioni offerti dall'NVS, ad eccezione dello sconto per i membri sui seminari dell'NVS. Hanno diritto a ricevere tutte le informazioni dell'associazione. L'appartenenza come studenti è limitata a 5 anni al massimo; durante tale periodo il passaggio all'appartenenza di tipo A o B è possibile senza pagare la tassa di ammissione.

### **3.7 Diritti dei membri**

I membri A e B, i membri onorari e i membri passivi godono del pieno diritto di voto e di eleggibilità. I membri sostenitori godono esclusivamente del diritto di eleggibilità; le studentesse e gli studenti non hanno diritto né di voto né di eleggibilità.

In base all'art. 12 dello Statuto, tutti i membri, a eccezione delle studentesse e degli studenti, hanno il diritto di presentare mozioni d'ordine.

Fatta riserva delle eventuali limitazioni di cui ai punti 3.1 - 3.6 e all'art. 22, i membri dell'associazione hanno diritto a chiedere consulenza e assistenza nell'ambito delle possibilità e degli scopi dell'associazione, a beneficiare dei vantaggi conseguiti dall'associazione e a ricevere regolarmente informazioni su lavori, progetti e trattative attuali del comitato.

## **Art. 4 Doveri**

---

I membri devono segnatamente

- attenersi al codice deontologico, allo statuto e ai regolamenti dell'associazione;
- ottemperare alle delibere degli organi dell'associazione;
- pagare contributi ed emolumenti;
- tutelare gli interessi dell'associazione.

## **Art. 5 Contributi e tasse**

---

Il contributo associativo annuale (precedentemente e di seguito "quota annuale") ed eventuali contributi straordinari vengono fissati dall'assemblea generale.



I membri che hanno raggiunto la normale età pensionabile, e continuano a esercitare la professione, hanno diritto a una riduzione del 25 % sulla quota annuale.

La quota annuale dei nuovi membri è riscossa pro rata temporis. In caso di cessazione dell'appartenenza (cfr. art. 7) nel corso dell'anno non sussiste alcun diritto a un rimborso proporzionale della quota annuale.

Le tasse (tassa di ammissione e altre tasse) sono fissate nel tariffario dell'NVS, che viene emanato dal comitato e in cui figura anche la quota annuale in vigore.

In casi eccezionali e se le circostanze lo giustificano, il comitato può esonerare dal pagamento delle quote o delle tasse singoli membri dell'associazione che ne facciano richiesta.

#### **Art. 6 Adesione**

---

La domanda d'ammissione va presentata in forma scritta alla direzione.

La direzione decide in merito all'ammissione. Entro 30 giorni dalla notificazione della decisione la/il richiedente ha diritto di presentare ricorso al comitato, cui spetta la decisione definitiva.

Le candidature di ammissione di nuovi membri dell'associazione nonché le cessazioni di appartenenza vengono pubblicate sugli organi ufficiali dell'associazione. Ogni membro dell'associazione può presentare al comitato entro 30 giorni dalla pubblicazione un'opposizione scritta e motivata contro la nuova ammissione. La decisione definitiva in merito a tali opposizioni spetta al comitato.

Entro 2 anni dalla dimissione dall'NVS i membri che possano attestare la necessaria formazione continua possono ritornare al tipo di appartenenza precedente. Se dalla dimissione sono trascorsi oltre 2 anni, i requisiti necessari per l'ammissione al momento del rientro nell'associazione devono essere pienamente soddisfatti.

#### **Art. 7 Cessazione dell'appartenenza**

---

L'appartenenza cessa

- per dimissione;
- per decesso;
- per cancellazione dal registro di commercio (in caso di persone giuridiche);
- per esclusione da parte del Comitato con indicazione delle ragioni.

Le dimissioni sono possibili con preavviso di tre mesi al 31 dicembre. La dichiarazione di dimissione deve essere inviata per iscritto alla direzione, per il rispetto del termine di preavviso fa fede il timbro postale.

I membri dimissionari non hanno alcun diritto a una quota del patrimonio dell'associazione. Gli obblighi non adempiuti restano sussistenti.

#### **Art. 8 Esclusione**

---

I membri che contravvengono ripetutamente o in modo grave allo statuto o agli interessi dell'associazione possono essere esclusi dall'associazione anche senza precedente diffida; i membri che anche dopo la terza sollecitazione di pagamento non pagano i contributi o le tasse sono esclusi dall'associazione (salvo esonero dal pagamento giusta l'art. 5). In tali casi è applicabile l'art. 7.

L'esclusione è pronunciata dal comitato, se del caso su richiesta della commissione d'inchiesta o della direzione (in caso di mancato pagamento di contributi o tasse). In tal caso è necessario il quorum di due terzi dei membri del comitato. Come previsto all'art. 32, la decisione può essere impugnata con ricorso presso la commissione d'appello disciplinare.

### **III. Organi dell'associazione**

#### **Art. 9 Organi**

---

Gli organi dell'associazione sono:

- A. l'assemblea dei membri
- B. il comitato
- C. la commissione d'appello disciplinare
- D. la commissione di revisione dei conti

**Art. 10 Durata del mandato**

---

Il comitato, la commissione d'appello disciplinare e i revisori dei conti sono eletti per un mandato della durata di tre anni, la rielezione è possibile. La/il presidente può essere eletta/o per un massimo di tre mandati consecutivi.

## A. Assemblea dei membri

**Art. 11 Posizione, convocazione, svolgimento**

---

L'assemblea dei membri è l'organo supremo dell'associazione.

Il comitato convoca l'assemblea dei membri per iscritto e indicando l'ordine del giorno con preavviso di almeno 14 giorni. Durante lo stesso periodo il conto annuale è a disposizione per la visione da parte dei membri dell'associazione o può essere richiesta alla segreteria.

Per accedere alle assemblee dei membri, il membro dell'associazione si identifica con il documento prescritto dal comitato. All'assemblea possono accedere esclusivamente i membri dell'NVS, gli ospiti e la stampa invitati.

Ogni membro presente può rappresentare al massimo un altro membro, a condizione che disponga della relativa procura scritta.

L'assemblea dei membri si svolge in base al regolamento interno dell'assemblea dei membri dell'NVS, emanato dal comitato (allegato, non costituisce parte integrante dello statuto).

**Art. 12 Assemblea ordinaria dei membri**

---

L'assemblea ordinaria dei membri si svolge ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio (art. 33).

Ogni membro può chiedere mediante istanza scritta al comitato che un determinato oggetto venga inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei membri. Fanno eccezione i procedimenti disciplinari.

Si devono rispettare seguenti termini:

Trattande e proposte di candidatura: 60 giorni prima dell'assemblea  
Revisione dello statuto: 90 giorni prima dell'assemblea

Per il rispetto del termine fa fede la data del timbro postale.

### **Art. 13 Assemblee straordinarie dei membri**

---

Le assemblee straordinarie dei membri sono convocate dal comitato secondo necessità, in base a delibera di un'assemblea dei membri dell'NVS o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei membri. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro i due mesi dalla presentazione della richiesta al comitato o alla direzione.

### **Art. 14 Competenze dell'assemblea dei membri**

---

All'assemblea dei membri competono i seguenti compiti:

- la revisione dello statuto;
- la ricezione del rapporto di gestione della/del presidente;
- l'approvazione del conto annuale e lo scarico al comitato;
- la determinazione della quota annuale nonché di eventuali contributi straordinari;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'elezione e la revoca della/del presidente e degli altri membri del comitato, della/del presidente della commissione d'appello disciplinare, degli ulteriori membri della commissione d'appello disciplinare, della commissione di revisione dei conti;
- lo scioglimento dell'associazione.

Ogni assemblea dei membri convocata in modo regolare è legalmente costituita indipendentemente dal numero dei membri dell'associazione presenti.

### **Art. 15 Votazioni ed elezioni**

---

#### **15.1 Assemblea dei membri**

Per le elezioni e le votazioni delle assemblee dei membri vale quanto segue.

Le elezioni avvengono nel primo scrutinio a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto presenti, in un'eventuale secondo scrutinio a maggioranza relativa.

Il consenso di due terzi degli aventi diritto di voto presenti è necessario per la revisione dello statuto (art. 37)

la decisione di scioglimento dell'associazione (art. 38).

Per le altre votazioni l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti.

Elezioni e votazioni avvengono con voto palese a meno che l'assemblea dei membri non deliberi altrimenti. Il presidente del giorno non vota ma, in caso di parità di voti, il suo voto è decisivo.

### **15.2 votazione generale**

Una votazione generale (votazione per corrispondenza dei membri dell'associazione su un oggetto sottoposto a votazione) deve tenersi se è decisa da una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti in occasione di un'assemblea ordinaria o straordinaria dei membri oppure dal comitato. In qualsiasi momento un terzo dei membri aventi diritto di voto può presentare per iscritto al comitato la richiesta di tenere una votazione generale.

L'oggetto sottoposto a votazione è approvato o deciso mediante votazione generale se almeno un terzo di tutti i membri dell'associazione partecipa al voto e se la maggioranza delle risposte scritte pervenute in tempo utile approva l'oggetto.

## **B. Comitato**

### **Art. 16 Numero dei membri, composizione**

---

Il comitato è formato da almeno 5 membri. In esso devono essere rappresentate le regioni linguistiche.

### **Art. 17 Costituzione**

---

La/il presidente è eletta/o dall'assemblea dei membri. Per il resto il comitato si costituisce da sé.

Il comitato può nominare commissioni e, sotto la propria vigilanza, affidare compiti specifici a esse o a singoli membri dell'associazione.

**Art. 18 Convocazione del comitato**

---

Il comitato è convocato dalla/dal presidente ogni qual volta gli affari lo richiedano. Ogni membro del comitato può richiedere per iscritto alla/al presidente un'immediata convocazione.

**Art. 19 Rappresentanza, firma**

---

Il comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno; stabilisce il diritto di firma e ha anche la facoltà di affidare a terzi, che non devono obbligatoriamente essere membri dell'NVS, la rappresentanza dell'NVS, determinando il loro diritto di firma.

**Art. 20 Indennità**

---

I membri del comitato e delle commissioni ricevono un'adeguata indennità per la loro attività.

**Art. 21 Compiti**

---

Il comitato decide in merito a tutti gli affari che non siano demandati a un altro organo dell'associazione.

Esso è legalmente costituito se più della metà dei suoi membri sono presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi a meno che sia stabilito altrimenti nello statuto; se del caso, il voto della/del presidente è decisivo.

Le delibere del comitato possono anche essere adottate per circolazione degli atti (anche via fax o e-mail) o in occasione di una conferenza telefonica, nel qual caso vanno protocollati i nomi dei membri del comitato partecipanti e le delibere adottate vanno messe a verbale per iscritto. La delibera per circolazione degli atti e mediante conferenza telefonica è esclusa se un membro del comitato richiede che si deliberi nel quadro di una riunione del comitato.

**Art. 22 Assistenza ai membri**

---

Il comitato decide se la richiesta di sostegno presentata da un membro sia nell'interesse della categoria professionale e in quale misura si debba concedere un contributo.

## C. Commissione d'appello disciplinare

### **Art. 23 Numero dei membri, composizione**

---

La commissione d'appello disciplinare è composta dalla/dal presidente della commissione e da quattro ulteriori membri. Si riunisce nella composizione di tre membri. La/Il presidente della commissione deve obbligatoriamente essere un membro dell'NVS, gli altri quattro membri no,

Sono eleggibili le persone aderenti all'associazione che non facciano parte del comitato.

### **Art. 24 Compiti**

---

La commissione d'appello disciplinare decide sui ricorsi contro decisioni in materia disciplinare in base all'art. 31.

Il procedimento si basa sull'art. 32.

## D. Commissione di revisione dei conti

### **Art. 25 Numero dei membri, composizione**

---

L'assemblea dei membri elegge una commissione di revisione dei conti formata dall'organo di revisione ordinario nonché da due membri dell'associazione che non facciano parte del comitato.

### **Art. 26 Compiti**

---

Alla commissione di revisione dei conti compete la verifica del conto annuale.

Essa deve presentare all'assemblea dei membri un rapporto scritto su quanto accertato.

## IV. Direzione

### **Art. 27 Posizione, indennità**

---

Il comitato nomina la direzione.

La direttrice/il direttore non può essere nel contempo membro del comitato, ma partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato.

La direttrice/il direttore riceve un'adeguata indennità per la sua attività. L'ammontare dell'indennità è stabilito dal comitato.

### **Art. 28 Compiti**

---

La direzione è subordinata al comitato. I suoi diritti e doveri sono stabiliti in un apposito capitolato d'onori.



## V. Vigilanza disciplinare

### **Art. 29 Infrazioni disciplinari**

---

Per infrazioni disciplinari si intendono:

- ogni violazione colposa del codice deontologico nonché degli ulteriori obblighi sanciti da statuto, regolamenti o delibere per i membri e per gli organi dell'associazione; in particolare anche irregolarità nella fatturazione a carico di terzi, infrazioni all'obbligo di registrazione e d'informazione secondo il regolamento SPAK per l'ispezione degli ambulatori nonché infrazioni agli ulteriori requisiti per una corretta conduzione dell'ambulatorio;
- ogni comportamento colposo chiaramente inconciliabile con lo stato di membro dell'associazione o di un suo organo, anche se non immediatamente connesso all'appartenenza all'associazione, a un'attività associativa o all'associazione stessa;
- il mancato pagamento di contributi o tasse anche dopo la terza sollecitazione di pagamento; ciò comporta comunque l'esclusione dall'associazione (art. 8; resta salvo l'esonero dal pagamento a norma dell'art. 5).

### **Art. 30 Provvedimenti disciplinari**

---

In caso di fondato sospetto di un'infrazione disciplinare il comitato apre un'inchiesta e se necessario nomina una commissione d'inchiesta, di cui possono far parte anche esterni.

Sono possibili i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonimento;
- irrogazione di una multa fino a fr. 2'000.--, fino a fr. 5'000.-- in caso di recidiva;
- retrocessione dal tipo di appartenenza A all'appartenenza B e cancellazione dalla lista dell'NVS per le casse malati (cfr. anche art. 3, punto 3.1);
- immediata revoca e sospensione da incarichi ufficiali;
- diffida di esclusione dall'associazione;
- esclusione dall'associazione (cfr. anche art. 8).

È possibile applicare contemporaneamente più provvedimenti disciplinari; non sono tuttavia ammessi altri provvedimenti disciplinari.

Il comitato decide, secondo debito apprezzamento, se e con quale provvedimento un'infrazione disciplinare debba essere perseguita, se del caso su richiesta della commissione d'inchiesta.

Il tipo di provvedimento dipende dalla colpa, dal comportamento tenuto sino a quel momento dal membro o dall'organo dell'associazione colpevole nonché dall'entità e dall'importanza degli obblighi associativi violati o messi in pericolo.

In linea di massima il perseguimento di un'infrazione disciplinare cade in prescrizione entro tre anni da quando essa è stata commessa o scoperta; tuttavia, se un'infrazione disciplinare ai sensi dello statuto conduce a una sentenza giudiziaria contro il membro in questione, la prescrizione comincia solo con la crescita in giudicato della sentenza.

L'esecuzione di provvedimenti disciplinari cresciuti in giudicato cade in prescrizione dopo un anno dalla crescita in giudicato, nel caso di multe dopo cinque anni dalla crescita in giudicato.

**Art. 31 Competenza**

---

L'inchiesta viene condotta dal comitato o dalla commissione d'inchiesta da esso istituita e comporta sempre anche l'audizione del membro interessato. Qualora non sia pervenuta alcuna presa di posizione da parte del membro entro un mese dall'invito della commissione d'inchiesta, quest'ultima presenterà la propria richiesta sulla base della documentazione disponibile. Il termine può essere prolungato di un mese al massimo se il membro presenta tempestivamente la relativa istanza.

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono pronunciati dal comitato.

Se è pronunciato un provvedimento disciplinare il comitato può irrogare al membro interessato una tassa di decisione dell'ammontare di fr. 500.– al massimo.

La decisione deve essere motivata per iscritto, firmata dalla/dal presidente e da un altro membro del comitato e intimata con l'indicazione del rimedio giuridico in base all'art. 32. Il comitato può inviare una copia della decisione all'ufficio o alla persona che ha fatto scattare l'inchiesta.

**Art. 32 Rimedio giuridico**

---

Contro i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 31, il membro dell'associazione ha diritto di ricorso presso la commissione d'appello disciplinare. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il ricorso scritto con le istanze, una motivazione nonché la menzione dei mezzi di prova va presentato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione alla presidente/al presidente dell'associazione che lo inoltra con gli atti alla presidente/al presidente della commissione d'appello disciplinare.

Entro il termine citato si deve versare al comitato un acconto per le spese procedurali dell'ammontare di fr. 500.– ; altrimenti non si entrerà in materia sul ricorso.

La commissione d'appello disciplinare può confermare, annullare, modificare o rinviare al comitato per una rivalutazione la decisione precedente. La sua decisione è definitiva per l'associazione.

Non vengono attribuite indennità per spese ripetibili.

## VI. Finanze

### **Art. 33 Anno contabile**

---

Il conto viene chiuso il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 34 Entrate**

---

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote annuali;
- multe e tasse di decisione (artt. 30/31);
- altre tasse previste dal tariffario dell'NVS (allegato, non costituisce parte integrante dello statuto)
- eventuali contributi straordinari in base alle delibere dell'assemblea dei membri;
- proventi derivanti da attività dell'associazione;
- donazioni.

### **Art. 35 Avanzo di gestione**

---

Un eventuale avanzo di gestione è destinato al patrimonio dell'associazione. Una distribuzione ai membri è esclusa.

### **Art. 36 Responsabilità**

---

L'associazione risponde delle sue obbligazioni unicamente con il proprio patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

## VII. Disposizioni finali e transitorie

### **Art. 37 Revisione dello statuto**

---

La revisione dello statuto richiede la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

### **Art. 38 Scioglimento dell'associazione**

---

La delibera sullo scioglimento dell'associazione richiede la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

In caso di scioglimento l'assemblea dei membri dispone dell'utilizzo del patrimonio sociale e del deposito dell'archivio.

### **Art. 39 Disposizioni transitorie in generale**

---

Le revisioni dello statuto entrano in vigore di principio con la loro approvazione da parte dell'assemblea dei membri.

I provvedimenti disciplinari nonché le norme sul procedimento disciplinare vengono applicati anche per procedimenti disciplinari già in corso al momento della loro entrata in vigore e per infrazioni disciplinari già occorse al momento della loro entrata in vigore.

### **Art. 40 Disposizioni transitorie sui requisiti per l'ammissione**

---

Solo i nuovi membri A aderenti all'associazione posteriormente al 21 marzo 2009 devono soddisfare i requisiti per il marchio AN o AS della SPAK giusta il regolamento SPAK per poter essere ammessi nell'associazione (art. 3, punto 3.1).

Questo statuto è stato approvato dall'assemblea dei membri del 20 marzo 2010. Sostituisce lo statuto nella versione del 12 ottobre 1995.

Successive modifiche dello statuto: 26 marzo 2011, 21 aprile 2012, 20 aprile 2013, 5 aprile 2014, 23. Aprile 2016.

Herisau, 23 aprile 2016

Per NVS Associazione Svizzera di Naturopatia



Janine Breetz  
Presidente



Fabian Fuhrer  
Vicepresidente

## Allegati (non costituiscono parte integrante dello statuto)

Tariffario NVS

Regolamento interno per l'assemblea dei membri